

Proposta N° 318 / Prot. Data 28/07/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 259 del Reg. Data 29/07/2014	OGGETTO :	ADOZIONE IPOTESI TARIFFARIE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Ass.. Anz.	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore	Culmone Renato	X		X		
4) Ass. V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene		X			
7) Assessore	Papa Stefano		X			

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

.Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 10/91 propone la seguente deliberazione per il giunta comunale avente ad oggetto: **ADOZIONE IPOTESI TARIFFARIE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.1, commi da 639 a 702 della Legge 27/12/2013 n°147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014 il nuovo tributo comunale sui servizi (TASI);

Visti in particolare i commi:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.** Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. **(1) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.**

688. **Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,** ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; **a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico** di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della ri-assegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. (2) **Comma sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88.**

Visti ancora:

-L'art. 53 comma 16 legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001). Che dispone "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

-l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) dispone: "Gii enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

-l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo...Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

-In attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell'Interno il 13/2/2014 pubblicato nella Gazz Uff 21 febbraio 2014 n.43 ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

- L'art.2-bis del DL 6/3/2014 n16 (inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n.68) prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Preso atto che in sede di elaborazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2014 è emersa la necessità del compimento di uno sforzo e quindi di una manovra fiscale, riguardante in primo luogo proprio il tributo in oggetto, tale da assicurare un ammontare di entrate per l'anno 2014, idoneo a garantire gli equilibri di bilancio;

-in particolare, rispetto al 2013, per l'anno 2014 sono previste minori entrate per oltre 3 milioni di euro a causa tra l'altro: del taglio (cd spending review) del Fondo di Solidarietà Comunale previsto per legge; del mancato gettito derivante dall'esenzione dell'applicazione dell'IMU all'abitazione principale; della equiparazione alla prima casa (con riduzione del gettito rispetto al 2013) per alcune tipologie di immobili fra cui: *abitazione assegnata al coniuge separato - Abitazione principale, posseduta, e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile - Abitazione non locata posseduta da anziani e disabili residenti in istituto di ricovero - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM Infrastrutture 22/04/2008 – fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del 201/2011*); della reintroduzione dell'istituto del comodato limitatamente ad un solo immobile; della esenzione dal pagamento dell'IMU ai fabbricati merce e cioè ai fabbricati di proprietà delle società di costruzione che sono in attesa di essere venduti.

Tenuto conto che le minori entrate si stimano pari a circa € 3.263.568,10 derivanti dal mancato gettito dell'IMU relativa all'abitazione principale pari a € 2.168.193,87, dalla riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in € 880.374,23, dalla equiparazione ad abitazione principale di tutta una serie di fattispecie impositive (analiticamente riportate al paragrafo precedente) stimate in € 215.000,00;

-a parziale compensazione di tale minor previsione di entrata, si rende indispensabile uno sforzo fiscale che interessa la TASI prevedendo l'applicazione di uno di due distinti criteri (reddito imponibile o rendita catastale) sia per l'abitazione principale e relative pertinenze che per gli altri

immobili – le ipotesi tariffarie proposte sono quelle di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione.

- dalla superiore manovra tariffaria dovrebbe derivare un gettito previsto di circa € 3.229.824,84 euro di cui: € 2.164.670,38 derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,50 per mille agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (tenendo conto dell'aliquota ridotta per come definita al periodo precedente) ed € 1.065.154,46 derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,00 per mille a tutti gli altri immobili.

Considerato che

-qualora non venga adottata e pubblicata entro i termini perentori di legge la presente delibera di approvazione delle aliquote, è certo un minore incasso a pari ad almeno € 939.402,68 (corrispondente allo sforzo fiscale derivante dall'applicazione delle maggiori aliquote rispetto a quelle standard) per il quale allo stato attuale non sono ipotizzabili soluzioni alternative;

-tale mancato incasso, incide sensibilmente sugli equilibri di bilancio e sulla situazione e sulla corretta gestione della liquidità di cassa, tanto da doversi prevedere il probabile ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di cassa per far fronte agli impegni di spesa assunti, con conseguente effettivo e rilevante aggravio di costi a carico del bilancio corrente generato dagli interessi dovuti a seguito del ricorso alla citata anticipazione;

Dato atto, quindi, che nell'esercizio delle proprie competenze si intende con detto tributo dare copertura dei servizi indivisibili e relativi costi individuati nell'allegato A della deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che ha introdotto la TASI.

-ripartire il tributo tra possessori ed utilizzatori nei termini meglio indicati nella seguente parte dispositiva del presente atto;

Dato atto, ancora, che:

-i costi relativi ai servizi indivisibili da coprirsi con il tributo in oggetto, sono desunti dallo schema di bilancio di previsione per il corrente esercizio 2014;

-le previsioni di gettito del tributo in oggetto come sopra esposte sono state elaborate dal Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali di questo Comune per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale (del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze) che ha reso disponibile un simulatore di gettito TASI;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

Accertato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile dal servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato sono favorevoli, per cui per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento noti richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

propone di deliberare:

- 1) di adottare le ipotesi di proposte tariffarie di cui agli allegati alla presente deliberazione;
- 2) di proporre le ipotesi tariffarie al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

L'assessore proponente

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ADOZIONE IPOTESI TARIFFARIE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)**

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione per il consiglio comunale nel testo riportato in premessa alla presente deliberazione e che viene fatto proprio.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: **ADOZIONE IPOTESI TARIFFARIE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 28/07/2014

Il Dirigente di Settore

F.to Dr Sebastiano Luppino

Proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto: **ADOZIONE IPOTESI TARIFFARIE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 28/07/2014

Il Dirigente di Settore

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vincenzo Coppola

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/08/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

Allegato A

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

GETTITO PRESUNTO TASI ANNO 2014

A S S L U I M Q A U B L O I A T T Z A A I Z P O A I E N L O R E N T E Z E I G , N E S P E T O R N T I Z I P N E T E C O R I P M A C I L O L I N L E E	DESCRIZIONE IMMOBILE	SIMULAZ .	ALIQ.	GETTITO STIMATO		
		ABITAZ. PRINC. CATEGOR. CATAST. A1-A8-A9	4	2,50	1.081,62	
	ABITAZIONI PRINCIPALI CATEG. CATAST. A2-A3-A4-A5-A6-A7					
	FASCIA DI REDDITO DA € 0,00 A € 10.000,00	38	2,30	660.784,37		
	FASCIA DI REDDITO DA 10.000,00 A 15.000,00	37	2,50	358.708,82		
	FASCIA DI REDDITO DA € 15.000,00 A € 26.000,00	35	2,50	439.188,87		
	FASCIA DI REDDITO DA € 26.000,00 A € 55.000,00	5	2,50	365.261,84		
	FASCIA DI REDDITO DA € 55.000,00 A € 75.000,00	6	2,50	23.825,25		
	FASCIA DI REDDITO DA € 75.000,00 A € 120.000,00	7	2,50	29.835,17		
	FASCIA DI REDDITO OLTRE € 120.000,00	8	2,50	4.594,75		
				1.882.199,07		
	PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI (SI IPOTIZZA IL 70% DI TUTTE LE UU.II. IN CATEG. CATAST. C2-C6-C7)					
	FASCIA DI REDDITO DA € 0,00 A € 10.000,00	39	2,30	94.588,00		
	FASCIA DI REDDITO DA 10.000,00 A 15.000,00	36	2,50	49.037,41		
	FASCIA DI REDDITO DA € 15.000,00 A € 26.000,00	40	2,50	53.902,52		
	FASCIA DI REDDITO DA € 26.000,00 A € 55.000,00	16	2,50	58.986,35		
	FASCIA DI REDDITO DA € 55.000,00 A € 75.000,00	17	2,50	8.239,52		
	FASCIA DI REDDITO DA € 75.000,00 A € 120.000,00	18	2,50	11.355,12		
	FASCIA DI REDDITO DA € 120.000,00 A € 500.000,00	19	2,50	3.786,81		
	FASCIA DI REDDITO DA € 500.000,00 A € 1.000.000,00	20	2,50	710,86		
	FASCIA DI REDDITO DA € 1.000.000,00 A € 2.500.000,00	21		-		
	FASCIA DI REDDITO OLTRE € 2.500.000,00	22	2,50	1.864,72		
				282.471,31		2.164.670,38
	ALTRI IMMOBILI					
	AREE FABBRICABILI	9	1,00	37.404,02		
	GRUPPO CATASTALE A	10	1,00	725.611,14		
	GRUPPO CATASTALE B	11	1,00	31.938,50		
	CATEGO. CATASTALI: C1-C3-C4-C5	12	1,00	171.178,70		
	GRUPPO CATASTALE D	23	1,00	79.481,48		
	UU.II. IN CATEG. CATAST. C2-C6-C7 (SI POTIZZA IL 30% DI TUTTE LE UU.II.)					
	TUTTE LE FASCE DI REDDITO	41(*2)	1,00	18.459,00		
				1.064.072,84		1.065.154,46
				3.229.824,84		3.229.824,84 (A)
	TOTALE GETTITO STIMATO					
	ABITAZIONI PRINCIPALI	42	1,00	1.002.304,31		
	ALTRI IMMOBILI CATEG. A	43	1,00	763.015,12		
	ALTRI IMMOBILI CATEG. B	44	1,00	31.938,50		
	ALTRI IMMOBILI CATEG. C	45	1,00	376.278,73		
	ALTRI IMMOBILI CATEG. D	46	1,00	79.481,48		
	AREE EDIFICABILI			37.404,02		
				2.290.422,16		2.290.422,16 (B)
	SFORZO FISCALE			939.402,68		939.402,68 (A-B)



SETTORE SERVIZI FINANZIARI: 4^ SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DI PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI SERVIZI (TASI)

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO SULLA REGOLAZIONE

Il provvedimento oggetto di deliberazione costituisce attuazione della deliberazione consiliare in corso di approvazione relativa all'introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) e, in particolare modo riguarda la definizione delle aliquote per la generazione del gettito necessario a garantire gli equilibri di bilancio..

Il comma 639 della L. 147/2013 istituisce la IUC, di cui la TASI è la componente chiamata a finanziare, seppure parzialmente, il costo connesso al funzionamento di alcuni servizi che il comune eroga in maniera indistinta a tutta la collettività.

Il comma 640 stabilisce che ha regime l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potrà superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Il comma 677 ha previsto che limitatamente al 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e per lo stesso anno i limiti possono essere superati di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 134 del citato decreto legge n., 201 del 2011.

Per effetto del comma 688 della L. 147/2013 secondo il testo per come modificato dal DL 6/3/2014 n. 16 conv. In l. 2/5/14 n. 68 er succ. modificato dal DL 24/4/14 n. 66 conv. In L. 9/6/14 n. 88 il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici dell'anno precedente mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito , a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.

Per il solo anno 2014 in deroga a quanto sopra il versamento della prima rata della TASI è effettuato il 16 giugno 2014 sulla base della deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni esclusivamente in via telematica entro il 23 maggio 2014 e pubblicate entro il 31 maggio 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle aliquote, detrazioni e regolamenti pubblicati nel sito informatico entro il 18 settembre 2014, a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio entro il 10 settembre 2014.

Nel caso di mancato invio entro il 10 Settembre 2014 il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16/12/2014 applicando l'aliquota di base dell'uno per mille nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677. La TASI dovuta dall'occupante nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 Settembre 2014 è pari al 10% .

In sede di elaborazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2014 è emersa la necessità del compimento di uno sforzo e quindi di una manovra fiscale, riguardante in primo luogo proprio il tributo in oggetto, tale da assicurare un ammontare di entrate per l'anno 2014, idoneo a garantire gli equilibri di bilancio;

-in particolare, rispetto al 2013, per l'anno 2014 sono previste minori entrate per oltre 3 milioni di euro a causa tra l'altro: del taglio (cd spending review) del Fondo di Solidarietà Comunale previsto per legge; del mancato gettito derivante dall'esenzione dell'applicazione dell'IMU all'abitazione principale; della equiparazione alla prima casa (con riduzione del gettito rispetto al 2013) per alcune tipologie di immobili fra cui: *abitazione assegnata al coniuge separato - Abitazione principale, posseduta, e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile - Abitazione non locata posseduta da anziani e disabili residenti in istituto di ricovero - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM Infrastrutture 22/04/2008 – fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del 201/2011*); della reintroduzione dell'istituto del comodato limitatamente ad un solo immobile; della esenzione dal pagamento dell'IMU ai fabbricati merce e cioè ai fabbricati di proprietà delle società di costruzione che sono in attesa di essere venduti.

Tenuto conto che le minori entrate si stimano pari a circa € 3.263.568,10 derivanti dal mancato gettito dell'IMU relativa all'abitazione principale pari a € 2.168.193,87, dalla riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale stimato in € 880.374,23, dalla equiparazione ad abitazione principale di tutta una serie di fattispecie impositive (analiticamente riportate al paragrafo precedente) stimate in € 215.000,00;

-a parziale compensazione di tale minor previsione di entrata, si rende indispensabile uno sforzo fiscale che interessa la TASI.

Le ipotesi tariffarie sono state elaborate con l'ausilio del simulatore del gettito TASI messo a disposizione dal Portale del Federalismo Fiscale e sono state effettuate con due distinti criteri:

- a) Il primo ha avuto a riferimento il reddito imponibile dei nuclei familiari privilegiando (con aliquote ridotte) i contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse;
- b) Il secondo ha avuto a riferimento le rendite catastali dei contribuenti privilegiando (con aliquote ridotte) i contribuenti titolari di immobili con rendite catastali più basse, un discorso a parte è stato effettuato nei confronti dei titolari immobili appartenenti ai gruppi catastali "C" (tranne C2-C6-C7 considerati come pertinenza delle abitazioni principali) e "D" nei confronti dei quali è stata applicata l'aliquota unica dell'1,52 per mille.

Dalla superiore manovra tariffaria dovrebbe derivare un gettito previsto di circa € 3.229.824,84 euro secondo l'ipotesi sub a) e di € 3.229.861,30 secondo l'ipotesi sub b)

La compartecipazione al gettito da parte delle abitazioni principali e relative pertinenze è di € 2.164.670,38 con il criterio sub a) e di € 2.497.652,02 con il criterio sub. B).

Con questo gettito si intende- dare copertura dei servizi indivisibili e relativi costi individuati nell'allegato A della deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale che ha introdotto la TASI.

I costi relativi ai servizi indivisibili da coprirsi con il tributo in oggetto, sono desunti dallo schema di bilancio di previsione per il corrente esercizio 2014;

-le previsioni di gettito del tributo in oggetto come sopra esposte sono state elaborate dal Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali di questo Comune per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale (del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze) che ha reso disponibile un simulatore di gettito TASI;

Alcamo, lì 24/07/2014

Il V/dirigente

Dr. Fabio Randazzo